COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XII.

SEDUTA DI VENERDÌ 9 APRILE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEGNI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica (450) 119

PRESIDENTE . 119, 120, 121, 122, 124, 125, 127

LOZZA . . 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126

GUI, *Relatore* . 120, 121, 123, 124, 125, 126

PERDONÀ 120

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . 120, 121, 122, 123, 124, 125

PITZALIS . . . 121, 122, 124, 125, 126. 127

FRANCESCHINI FRANCESCO. . . 121, 123, 126

D'AMBROSIO 122

DE LAURO MATERA ANNA 123

MARZANO 125, 126

RESTA 125, 126

La seduta comincia alle 9,30.

DE LAURO MATERA ANNA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica. (450).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica ».

Nella passata seduta abbiamo iniziato l'esame del terzo e del quarto comma dell'articolo 3.

L'onorevole Lozza ha presentato un nuovo testo del suo emendamento al quarto comma, del seguente tenore:

« I professori incaricati che non possano essere confermati per assegnazione di professori di ruolo, per soppressione o trasformazione di posto, sono assegnati ai posti occupati dagli ultimi della graduatoria nella quale si è verificata la riduzione.

Gli ultimi della graduatoria, rimasti privi di posto, hanno diritto ad essere nominati, con precedenza assoluta, rispetto a nuovi aspiranti all'incarico, anche in posti di nuova costituzione appartenenti ad altra classe di concorso per la quale abbiano titolo ».

Vorrei formulare una proposta che spero possa incontrare l'approvazione della Commissione.

Mi pare pacifico che si debba evitare lo scorrimento generale della graduatoria, appunto questo si propone il nuovo emendamento Lozza, chiarendo che si sostituiscano coloro che sono stati privati del posto agli ultimi della graduatoria

Allora si potrebbe adottare l'emendamento del relatore per il terzo comma e l'emendamento Lozza per il quarto.

LOZZA. Io accetto.

GUI, *Relatore*. Anche io sono d'accordo.

PERDONÀ. Io propongo un'aggiunta all'emendamento Lozza. In base ad esso, colui il quale non può essere confermato va a togliere, *ope legis*, il posto agli ultimi. Ora, se vi sono degli insegnanti che vengono ad occupare dei posti, ve ne sono altri che li lasciano liberi perché vincono la cattedra o si dimettono. Pertanto, prima di spostare gli ultimi della graduatoria per dare il posto a quelli che l'hanno perduto, assegniamo a costoro i posti che sono disponibili. Di conseguenza il comma dovrebbe suonare così.

« I professori incaricati che non possano essere confermati per assegnazione di professori di ruolo, per soppressione o trasformazione di posto, sono assegnati ai posti rimasti disponibili e, qualora non ve ne siano, ai posti occupati dagli ultimi della graduatoria nella quale si è verificata la riduzione ».

LOZZA Ma per i posti disponibili funziona la graduatoria.

PERDONÀ. Se funziona la graduatoria, c'è sempre lo scorrimento. Faccio un esempio per spiegare meglio la mia proposta. Il terzo posto della graduatoria viene occupato da un ordinario, se il quinto posto rimane libero perché l'insegnante che l'occupava va in una altra sede, colui che aveva il terzo posto, anziché andare in fondo, occuperà il quinto, in altre parole, il posto eventualmente libero nella graduatoria: in questo modo si turberà il minor numero possibile di posti già assegnati.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione su un punto fondamentale, sul quale l'altra volta sono sorti dei dissensi. La preoccupazione maggiore era determinata dal fatto che con il sistema dello scorrimento ed anche, se pure in misura minore, col sistema del trasferimento agli ultimi posti, si spostavano un maggior numero di insegnanti.

Quella parte della Commissione che, proprio in considerazione di questo fatto, si opponeva a qualsiasi forma di trasferimento dei primi, si rende tuttavia conto dell'esigenza che i primi della graduatoria abbiano comunque un posto, e rinuncia alla sua posizione per evitare che i migliori della graduatoria corrano il rischio di restare senza l'insegnamento. Ma limitiamo l'inconveniente di dover fare uno spostamento in un'altra classe oltre che in quella dove è necessario, solo nel caso in cui sia veramente indispensabile. Se chi rimane senza posto, per esempio il secondo o il terzo della graduatoria, può averne un altro uguale a quello che ha perduto e che non deve togliere agli ultimi, per il fatto che un altro insegnante, mettiamo quello che occupava il quarto posto, avendo vinto un concorso od essendo stato trasferito, ha lasciato libero il posto che aveva, perché dobbiamo toccare quell'altro posto che è occupato, mentre è possibile una sistemazione diversa?

Solo nel caso che questa sistemazione più logica, più semplice, che comporta meno spostamenti, non sia attuabile, si dispone che l'insegnante il quale ha perso il posto possa occupare quello degli ultimi in graduatoria.

Io vorrei che, mentre da una parte della Commissione si è fatto uno sforzo per venire incontro all'esigenza indubbiamente di notevole peso, di assicurare comunque il posto ai primi della graduatoria, dall'altra parte si cercasse di venire incontro all'esigenza, che si basa su solide ragioni didattiche, di limitare la sostituzione dell'insegnante non di ruolo che ha una cattedra, solo al caso che sopravvenga l'insegnante di ruolo.

In conclusione, io accetto la proposta formulata dal Presidente, purché l'emendamento Lozza sia a sua volta emendato secondo la proposta dell'onorevole Perdonà.

LOZZA. Sono d'accordo.

GUI, *Relatore*. Pertanto, il quarto comma sarebbe formulato secondo il nuovo emendamento Lozza, modificato in base alla proposta dell'onorevole Perdonà.

Circa l'ultimo comma dell'emendamento Lozza, che diventerebbe comma quinto dell'articolo 3, esso resterebbe invariato.

PRESIDENTE. Quanto alle parole di cui all'ultimo comma or ora ricordato, « anche in posti di nuova costituzione... », ritengo si voglia intendere che essi possono essere collocati solo nei posti di nuova costituzione e non possono essere assegnati nei posti non di nuova costituzione. In altre parole, la formula è limitativa, non estensiva. L'idea, in-

vece, è che siano nominati nei posti di vecchia e di nuova istituzione.

PITZALIS. Diciamo: « posti vacanti, anche se siano di nuova costituzione ».

LOZZA. D'accordo. Nell'emendamento si usa « costituzione » perché questo è il termine che si adopera comunemente per intendere che l'iniziativa parte dai provveditorati; quando parte dal Ministero si parla di istituzione.

PRESIDENTE. Ma l'iniziativa non può venire mai dai provveditorati. Bisogna dire « istituzione ».

Per maggior chiarezza, do lettura del nuovo testo concordato dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 3:

« L'incarico è annuale ed è confermato su domanda. I professori, i quali abbiano riportato qualifica non inferiore a buono, hanno diritto alla conferma, qualora il posto sia disponibile dopo che si sia provveduto alle nuove nomine ed ai trasferimenti dei professori di ruolo ordinario, di ruolo transitorio e di ruolo speciale transitorio.

I professori incaricati che non possano essere confermati per assegnazione di professori di ruolo, per soppressione o trasformazione di posto, sono assegnati in ordine di graduatoria ai posti rimasti disponibili, e qualora non ve ne siamo, ai posti occupati dagli ultimi della graduatoria nella quale si è verificata la riduzione.

Gli ultimi della graduatoria, rimasti privi di posto, hanno diritto ad essere nominati, con precedenza assoluta, rispetto ai nuovi aspiranti all'incarico, in posti vacanti, anche se siano di nuova istituzione, appartenenti ad altra classe di concorso per la quale abbiano titolo ».

Questi commi che ho letto, diventano i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 3.

Li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

Viene ora l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Franceschini, presentato nella scorsa seduta.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Poiché nel testo concordato ai professori eventualmente spodestati sono offerte le massime garanzie per continuare l'insegnamento, io non ho più motivo di mantenere il mio emendamento che era determinato dalla preoccupazione che i professori spodestati potessero restare senza insegnamento per l'anno in corso.

PRESIDENTE. Terminato allora l'esame dell'articolo 3, passiamo all'articolo 4:

« Gli insegnamenti non conferibili a professori titolari o a professori incaricati ai sensi dell'articolo 3, sono attribuiti per supplenza, per il periodo strettamente indispensabile e comunque per durata non superiore all'anno scolastico.

Coloro ai quali sono conferiti tali insegnamenti si denominano professori supplenti ».

Su questo articolo vi è un emendamento sostitutivo dell'onorevole Lozza: *sopprimere nel primo comma le parole*: « e comunque per la durata non superiore all'anno scolastico »; *sostituendole con le altre*: « La supplenza non è utile ai fini della conferma in servizio per l'anno successivo ».

Prego l'onorevole Lozza di illustrare il suo emendamento.

LOZZA. Le ragioni della soppressione sono ovvie: quelle parole rappresentano un pleonasma. Quanto all'aggiunta, essa serve di garanzia per tutti e di ammonimento per i presidi che spesso, come ho già detto, tengono gli spezzoni nel cassetto.

GUI, *Relatore*. La soppressione proposta dall'onorevole Lozza ha il suo fondamento, perché effettivamente la supplenza non può essere che inferiore all'anno scolastico. Come potrebbe essere superiore?

PRESIDENTE. Può esserci una supplenza per l'intero anno, se non si raggiunge il numero di ore necessario per poter parlare di incarico; ma non si può superare l'anno.

GUI, *Relatore*. Quanto all'aggiunta, potrebbe essere pleonastica; ma può servire a ribadire la distinzione tra la supplenza e l'incarico, precisando che la supplenza non dà diritto alla conferma.

LOZZA. L'esperienza suggerisce questa aggiunta.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono d'accordo per la soppressione; ma inserire quell'aggiunta, mi sembra inutile.

LOZZA. Io insisto. L'articolo 25 dell'ordinanza dell'anno scorso ha determinato un vero caos nella scuola italiana; e noi abbiamo anche presentato una interrogazione in proposito. Bisogna dire nella legge che la supplenza non è utile ai fini della conferma in servizio per l'anno successivo, anche se può essere pleonastico, perché è un ammonimento per i presidi che spesso si servono degli spezzoni per aiutare gli amici. Se le ore di insegnamento sono manovrate per il bene della

scuola, sono d'accordo; ma non ammetto che siano manovrate per favoritismo.

D'AMBROSIO. Non si otterrà ciò con questo articolo.

PITZALIS. Però esso servirà da limitazione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io, ripeto, non ritengo necessaria l'aggiunta. Comunque, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Votiamo per divisione. Pongo in votazione la prima parte del primo comma sulla quale non vi sono emendamenti, fino a « indispensabile ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Lozza:

« La supplenza non è utile ai fini della conferma in servizio per l'anno successivo ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo nel testo già letto.

(*È approvato*).

L'articolo 4 risulta pertanto del seguente tenore:

« Gli insegnamenti non conferibili a professori titolari o a professori incaricati ai sensi dell'articolo 3, sono attribuiti per supplenza, per il periodo strettamente indispensabile.

La supplenza non è utile ai fini della conferma in servizio per l'anno successivo.

Coloro ai quali sono conferiti tali insegnamenti si denominano professori supplenti ».

Passiamo all'articolo 5:

« Presso ogni Provveditorato agli studi è istituita una Commissione composta del provveditore agli studi, che la presiede, di un preside o direttore, di due professori e di un funzionario di gruppo *A* del Provveditorato agli studi.

I componenti della Commissione sono nominati dal Provveditore agli studi, che nomina anche un presidente o direttore, un professore ed un funzionario di gruppo *A* del Provveditorato agli studi per supplire ad eventuali assenze.

I presidi e direttori e i professori sono designati secondo norme da emanarsi con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. La Commissione dura in carica un triennio. Ad essa sono attribuiti i seguenti compiti:

a) decisione sui ricorsi contro le graduatorie e contro i conferimenti degli incarichi nonché sui ricorsi dei professori incaricati e supplenti contro il licenziamento disposto dai capi di istituto per scarso rendimento;

b) parere in materia disciplinare secondo le norme previste dalla presente legge;

c) consulenza su ogni altra questione relativa al personale insegnante non di ruolo che il provveditore intenda sottoporre.

La Commissione è istituita in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276, e le sue decisioni costituiscono provvedimento definitivo ».

Al comma terzo vi sono due emendamenti presentati dall'onorevole Lozza:

« *Aggiungere alla seconda riga dopo*: *designati*, *la parola*: elettivamente ».

« *Alla lettera* a) *dopo le parole*: incaricati e supplenti, *inserire*: contro le qualifiche e ».

Quindi la lettera *a*) sarebbe così formulata: « decisione sui ricorsi contro le graduatorie e contro i conferimenti degli incarichi nonché sui ricorsi dei professori incaricati e supplenti contro le qualifiche e contro il licenziamento disposto dai capi di istituto per scarso rendimento ».

Prego l'onorevole Lozza di illustrare i due emendamenti.

LOZZA. Quanto al primo emendamento, cioè l'aggiunta della parola « elettivamente », se esso è accettato da tutta la Commissione lo mantengo, altrimenti non insisto perché sia posto in votazione, dato che nell'articolo è detto: « secondo norme da emanarsi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione ».

Io desidero semplicemente dare un'indicazione al Ministro.

PRESIDENTE. Allora lasciamolo come indicazione per il Ministro.

Quindi possiamo votare i primi due commi dell'articolo 5 integralmente, e il terzo fino alla parola « compiti ».

Li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

Prego ora l'onorevole Lozza di illustrare l'emendamento aggiuntivo alla lettera *a*).

LOZZA. L'aggiunta che io propongo è molto importante perché ognuno abbia la garanzia di essere tutelato nel suo merito, e quando pensa che la sua capacità non sia esat-

tamente valutata, possa ricorrere a una commissione ben costituita che esaminerà celermente il suo caso.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Con questa ulteriore remora i presidi si sentiranno ancora più legati quando si tratterà di dare una qualifica che non sia l'ottimo o quasi, di modo che si accentuerà quella specie di ipocrisia accomodante per cui, se proprio un insegnante non fa male in modo macroscopico, gli si dà l'ottimo per levarselo dai piedi. Io temo che questa possibilità dell'inchiesta immediata in sede provinciale, che susciterà anche beghe in loco poiché provocherà ispezioni, accertamenti, sia una remora alla sincerità che noi desideriamo nei capi di istituto, e alla loro libertà.

LOZZA. Proprio la ragione contraria ha suggerito l'emendamento, cioè il desiderio che ogni professore sia tutelato e che il preside, a sua volta, possa dare un giudizio sereno, poiché sa che se la sua valutazione è stata severa, l'interessato ha sempre modo di far valere le sue ragioni qualora non sia contento; e quindi la discussione tra i due si tronca in breve.

FRANCESCHINI FRANCESCO. È molto sottile questa osservazione; ma io temo che prevarrà l'aspetto denunciato, e cioè che la disposizione paralizzerà la libertà del preside anziché accentuarla.

GUI, *Relatore*. L'idea del decentramento mi sorride. Però ho paura che stabilendo questo ricorso contro le qualifiche in sede provinciale, cioè proprio localmente, si crei quella ipocrisia di cui si preoccupa l'onorevole Franceschini. Per di più la commissione è composta di presidi e professori di ruolo, e potrebbe darsi che questi ultimi dovessero giudicare l'operato del loro stesso preside.

DE LAURO MATERA ANNA Ciò è perfettamente democratico.

GUI, *Relatore*. Siamo stati molto comprensivi in materia di qualifica; io ho receduto dalla richiesta del « valente » proprio perché ci fosse larghezza nella valutazione ed ampia possibilità di conferma. Ma non vorrei che eccedessimo in questo senso. Ammettere che contro la qualifica si possa ricorrere localmente, che dei professori giudichino ciò che ha fatto il loro preside, mi sembra eccessivo.

FRANCESCHINI FRANCESCO. O ci fidamo dei presidi, o non ci fidiamo.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io vorrei che la Commissione considerasse attentamente questo punto. Il Governo aveva presentato un emendamento in base al quale era necessaria, per la conferma, la qualifica di valente. Già nella passata seduta ho fatto rilevare che scendere dalla qualifica di valente alla qualifica di buono, significa stabilire come titolo di conferma per i professori non di ruolo una qualifica che, nei riguardi dei professori di ruolo, determina automaticamente una ispezione. Ho rinunciato ad insistere in considerazione del magro compenso rappresentato dal fatto che ciò potrà indurre i presidi a valersi di tutte le qualifiche di cui dispongono. Ma se vogliamo che i presidi siano incoraggiati a farlo, dopo averli già costretti a rendere nota la qualifica all'interessato, il che richiede naturalmente da parte loro coscienza a posto, senso di responsabilità ed anche un certo coraggio, non aggraviamo ulteriormente la loro condizione esponendoli a un giudizio di una commissione locale che sarà sempre imbarazzata nel darlo, che sarà composta di presidi spesso legati da rapporti di amicizia a colui sui cui operato devono pronunciarsi, e da professori che possono anche essere sottoposti a quel preside. Io temo che non possiamo introdurre per legge una norma così poco rispondente all'esigenza di quel minimo di gerarchia che deve esserci anche nella scuola dal punto di vista disciplinare.

Invito pertanto l'onorevole Lozza a non insistere nell'emendamento, e, qualora insistesse, prego la Commissione di considerare che in questo modo toglieremmo quella minima possibilità che ha una scuola ben ordinata di difendersi, senza chiedere al preside atti di eroismo.

LOZZA. Ritiro l'emendamento. Però desidero osservare che se il Ministero fosse sollecito nel rispondere ai ricorsi, evidentemente l'emendamento non sarebbe stato proposto. Il decentramento infatti risponde proprio alla esigenza della celerità, perché anche se viene riconosciuto l'errore, il presentatore del ricorso deve aspettare l'anno successivo per servirsi della qualifica che gli spetta.

Io comprendo le preoccupazioni esposte dall'onorevole Sottosegretario, ma faccio rilevare che se i presidi si attenessero ai regolamenti che esistono per la scuola e che per la scuola media sono in verità regolamenti democratici, non vi sarebbero queste preoccupazioni. Il fatto è che il preside è un dittatore nella scuola, molte volte fa tutto e non tiene conto degli organismi che dovrebbero aiutarlo. È anche vero, però, che gli altri non cercano di far valere i loro diritti.

Comunque ritiro l'emendamento, e raccomando al Ministero di essere sollecito nello sbrigare i ricorsi.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Riconosco che la raccomandazione è giustissima e l'accetto.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato l'emendamento alla lettera *a*) pongo in votazione la restante parte del terzo comma dell'articolo 5 dalla lettera *a*) in poi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quarto comma sul quale non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

L'articolo 5 rimane quindi approvato nel testo originario di cui ho dato lettura.

Passiamo ora all'articolo 6:

« Gli insegnamenti, di cui al precedente articolo 3, sono conferiti nell'ordine delle graduatorie secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276.

Gli insegnamenti, di cui all'articolo 4 della presente legge, sono sempre conferiti dal capo di istituto, tenendo conto delle graduatorie di cui all'articolo 2 ».

Sul primo comma non vi sono emendamenti. Lo pongo in votazione nel testo or ora letto.

(*È approvato*).

Sul secondo comma c'è un emendamento Lozza:

« *Sopprimere le parole*: tenendo conto delle graduatorie di cui all'articolo 2, *sostituendole con le seguenti*: secondo i criteri definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione ».

Prego l'onorevole Lozza di illustrare l'emendamento.

LOZZA. La sostanza, in fondo, non cambia. Ma penso che con la formula che io propongo, possano venir fuori criteri di studio più approfonditi. Quando si lascia la responsabilità al potere esecutivo, al quale eventualmente si possono poi muovere critiche, questo si trova in una migliore condizione per disporre nell'interesse della scuola.

GUI, *Relatore*. Allora i criteri possono essere diversi tra le due graduatorie: quella degli incaricati e quella dei supplenti?

LOZZA. Con la formula del testo vi è una maggiore rigidezza. Noi non sappiamo che cosa potrà venir fuori dall'applicazione della legge attraverso i tempi. Il mio emendamento vuole assicurare una maggiore larghezza e precisare meglio le responsabilità.

GUI, *Relatore*. Lei, insomma, vorrebbe per la supplenza più duttilità. Consideriamo, però, che la rigidezza sarebbe al massimo di un triennio.

LOZZA. Ma in un triennio possono maturare situazioni nuove.

GUI, *Relatore*. La mia preoccupazione è che possano sorgere inconvenienti con l'articolo 3 che abbiamo votato.

Noi ci siamo occupati degli incarichi e delle conferme e abbiamo stabilito una graduatoria per gli incarichi. In certe provincie, può restare un margine tra gli incarichi che vengono conferiti e i posti che si potrebbero dare per incarico. In altre parole, se i posti che si possono dare per incarico in una determinata provincia sono venti, e gli abilitati che fanno domanda e hanno diritto all'incarico sono dieci, restano scoperti dieci posti. Io pensavo che a questi posti automaticamente venissero assegnati in qualità di supplenti i laureati che avessero i titoli per ottenerli. Se facciamo le graduatorie con criteri diversi, forse questa occupazione automatica non è più possibile.

LOZZA. L'ordinanza tiene conto dell'esperienza, ma non è mai fatta con criteri diversi dalla legge; dell'ordinanza poi si può chiedere conto.

GUI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Con la formula proposta il Ministero può non tener conto della legge, poiché per quanto riguarda le supplenze si rimette tutto al potere discrezionale del Ministero.

PITZALIS. Si potrebbe sempre aggiungere al testo dell'emendamento Lozza: « tenendo conto delle graduatorie di cui all'articolo 2 ».

GUI, *Relatore*. Mi pare che la preoccupazione di fondo sia questa: che con la formula del testo: « tenendo conto... » vi possa essere troppa elasticità per i capi di istituto.

LOZZA. Noi invece vogliamo che essi seguano criteri i quali valgono per tutta l'Italia. Per questo motivo abbiamo già messo un emendamento di cautela. Questo sarebbe il secondo. Noi avremmo così una regolamentazione uguale per tutta l'Italia, della quale è responsabile il potere esecutivo, come pure della sua applicazione.

PITZALIS. In realtà si conseguirebbe un altro scopo; coloro che non sono abilitati non rientrerebbero neppure nella disciplina generale di questa legge, ma sarebbero disciplinati da una ordinanza ministeriale per quanto riguarda le graduatorie.

LOZZA. Se il relatore e il Governo sono d'accordo, si potrebbe dire: « secondo i criteri definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, tenendo conto delle graduatorie di cui all'articolo 2 ».

GUI, *Relatore*. Allora delle graduatorie non terrebbero conto i capi di istituto, ma il Ministero .

LOZZA. Esattamente. La proposta, ripeto, si fonda sull'esperienza, perché l'articolo 25 di una certa ordinanza ha portato per qualche mese il caos nella scuola italiana.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io non intendo difendere la prerogativa del Ministero ad emanare l'ordinanza in proposito, e solo per questo non ho accolto troppo entusiasticamente la proposta Lozza. Però, se la si deve prendere in considerazione, io vorrei che si scegliesse: o si dà al Ministero questo incarico senza aggiungere: « tenendo conto delle graduatorie di cui all'articolo 2 », oppure si lasciano le graduatorie e non si dà al Ministero un potere condizionato. In sostanza accetto l'emendamento, ma mi oppongo alla aggiunta proposta dagli onorevoli Pitzalis e Lozza.

LOZZA. Io sarei favorevole a dare l'incarico al Ministero e cioè al testo originario del mio emendamento.

PITZALIS. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento originario dell'onorevole Lozza accettato dal Governo e dal relatore.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero secondo comma dell'articolo 6 così modificato.

(*È approvato*).

L'articolo 6 risulta quindi approvato nel seguente testo:

« Gli insegnamenti, di cui al precedente articolo 3, sono conferiti nell'ordine delle graduatorie secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276.

Gli insegnamenti, di cui all'articolo 4 della presente legge, sono sempre conferiti dal capo di istituto, secondo i criteri definiti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione ».

Passiamo all'articolo 7:

« Le norme vigenti per i professori di ruolo e concernenti l'attribuzione delle note di qualifica, le lezioni private e le incompatibilità con altri uffici o professioni, si applicano anche ai professori non di ruolo, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Avverso la qualifica il professore non di ruolo può avanzare ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

Le note di qualifica vengono attribuite, per ciascun anno scolastico, ai professori non di ruolo che abbiano prestato servizio nell'anno stesso per almeno sette mesi.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1950, n. 521, i professori non di ruolo sono tenuti all'adempimento degli obblighi di orario e d'insegnamento vigenti per i professori di ruolo ».

Sul primo comma non vi sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Al secondo comma l'onorevole Lozza propone di aggiungere: « su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 5 ».

GUI, *Relatore*. Ma questo emendamento non è collegato all'altro che lei ha ritirato?

LOZZA. È evidente e quindi ritiro anche questo.

MARZANO. La dizione: « il provveditore decide in via definitiva » significa che contro la sua decisione si deve andare al Consiglio di Stato. Mi pare che con ciò gli si dia troppa autorità. Bisognerebbe togliere le parole: « in via definitiva ».

GUI, *Relatore*. Lei vorrebbe un ricorso successivo al Ministero?

MARZANO. Naturalmente.

RESTA. Se si vuole entrare in questo ordine di idee, io direi esplicitamente: « Contro il provvedimento del provveditore è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione ». Se non si dicesse niente, ci potrebbe essere equivoco.

PRESIDENTE. L'onorevole Marzano ritiene che questa formula possa dare troppa autorità al provveditore, stabilendo che egli decida in via definitiva. Propone quindi di togliere le parole « in via definitiva », perché sia dato adito al ricorso al Ministro.

Ma se si vuole accettare questo punto di vista, è preferibile, per non creare equivoci, la formula proposta dall'onorevole Resta: togliere le parole « in via definitiva » e aggiungere: « Contro il provvedimento del provve-

ditore è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione ».

Ad ogni modo, la questione sostanziale è questa: si deve oppure no andare al Consiglio di Stato contro il provvedimento del provveditore?

PITZALIS. Il comma ha questo preciso intendimento: di decentrare quanto più è possibile anche in materia di ricorsi una competenza che finora è stata del Ministero della pubblica istruzione e che ha determinato degli inconvenienti gravissimi. Infatti, data la mole dei ricorsi, dati i casi più disparati, dati gli elementi frammentari e gli elementi di giudizio che spesso i professori portano in modo insufficiente, si vedono dei ricorsi, che dovrebbero essere giudicati in cinque minuti, rinviati di due o tre anni.

MARZANO. Ci vorrebbe almeno qualche corpo consultivo accanto al provveditore.

PITZALIS. Si tratta di un personale non di ruolo! Il provveditore agli studi è un organo del Ministero, che dovrebbe avere molte delle competenze che ha attualmente il Ministero. Vogliamo dargli questa competenza per lo meno per quanto riguarda il personale non di ruolo? Quale provveditore giudicherà contro un insegnante non di ruolo, se questi ha ragione? Dovremmo ammettere la sfiducia su tutto e su tutti!

Del resto, poco fa non abbiamo accettato la proposta Lozza, che pur dava più garanzie, perché si riferiva, per lo meno, a un collegio giudicante! Bisogna anche considerare che questi insegnanti, se non sarà stato deciso il loro ricorso, non potranno essere confermati per l'anno successivo.

RESTA. L'onorevole Marzano era preoccupato del potere dato esclusivamente alla persona del provveditore; in sostanza, l'emendamento che l'onorevole Lozza aveva presentato poteva avere maggiore fondamento. Se stabilissimo la potestà del provveditore di decidere col parere della commissione, daremmo una maggiore garanzia. È vero, come diceva l'onorevole Pitzalis, che il Ministero è oberatissimo da questi ricorsi, e non solo la decisione verrebbe dopo due anni, ma non ci sarebbe neppure la possibilità di conferma, se la qualifica è inferiore a quella richiesta. Quindi sarei d'avviso di riprendere la proposta Lozza, ma non come « parere conforme », bensì soltanto come parere obbligatorio, parere cioè che il provveditore è obbligato a sentire, ma non è obbligato a seguire. Naturalmente, quando il provveditore non seguirà il parere, dovranno esserci dei motivi gravi. Così decentriamo un servizio e aumentiamo le garanzie per il ricorrente.

Perciò si dovrebbero togliere le parole « in via definitiva » e aggiungere le altre: « previo parere obbligatorio della commissione di cui all'articolo 5 ».

GUI, *Relatore*. A noi sembrava che una commissione locale, composta di presidi e di professori di ruolo, la quale decidesse sui ricorsi presentati dai professori contro le qualifiche, provocasse degli inconvenienti, perché inevitabilmente i presidi saranno portati a perpetuare un atteggiamento di larghezza nelle qualifiche, per poi non veder sorgere una discussione in sede locale.

Quindi, se ripresentiamo, sia pure in forma consultiva, ma obbligatoria, l'intervento della commissione, quegli inconvenienti che abbiamo cercato di evitare si riproducono, perchè il preside saprà che il ricorso contro la qualifica da lui attribuita viene esaminato in quella commissione provinciale.

Vorrei fare osservare inoltre che la lettera *c*) dell'articolo 5 ammette già una consulenza obbligatoria, ma da provocarsi caso per caso. Credo allora che sia preferibile ammettere un ricorso di secondo grado al Ministero.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Io sono del parere dell'onorevole Gui. Mi pare che basterebbe togliere le parole « in via definitiva ».

RESTA. Questa è la formula peggiore, perchè colui che si ritiene leso non saprà se deve adire il Ministero o il Consiglio di Stato. Noi lo poniamo in questo dubbio e la legge deve evitare soprattutto i dubbi. Io non vorrei discutere col collega Gui se gli inconvenienti da lui prospettati sono reali; però faccio considerare se non siano il minor male di fronte all'altro di un accentramento completo da parte del Ministero.

Chi ha pratica di ricorsi di maestri elementari, sa che sono decisi dopo due anni, quando è finito l'interesse che li aveva determinati. L'interesse ci può essere per la conferma; e se il ricorso si decide dopo due o tre anni, la conferma non ci potrà essere.

Quindi, o bisogna mettere « in via definitiva », oppure, se vogliamo decentrare, bisogna ammettere il parere della commissione, parere obbligatorio consultivo, non vincolante.

LOZZA Sono d'accordo con l'onorevole Resta. Quando io ho ritirato il mio emendamento, sono partito dal presupposto che non si decidesse in via definitiva. Se entriamo nell'ordine di idee che la decisione venga presa in via definitiva dal provveditore, mi trovo

d'accordo che ci possa essere almeno la commissione consultiva che dia il parere.

PITZALIS. Sottoporre le qualifiche a una commissione di cui fanno parte dei professori, significa svalutare la potestà del preside. Si tratta di una qualifica di merito, che soltanto il preside, che ha valutato giorno per giorno l'opera dell'insegnante, può dare. Le ragioni di una mancanza di attitudine sono date da cento elementi imponderabili. Bisogna avere fiducia nei presidi e nei provveditori, che decidono in via gerarchica, senza aprire delle beghe provinciali.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda e l'inizio della seduta in aula, siamo costretti a rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI